



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Old Mutual

Appendice di modifica ed integrazione alle Condizioni Contrattuali di Core Personal Three prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked

Premessa

A decorrere dal 5 maggio 2014 le Condizioni di Contratto di Core Personal Three sono modificate ed integrate con riferimento alla casistica in cui l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di investimento o disinvestimento.

Inoltre le Condizioni di contratto sono state integrate con riferimento al *Programma Stop Loss* con la specifica relativa alla non possibilità, durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, sia di modificare la percentuale di decremento dell'indice di rendimento di polizza MWRR precedentemente scelta sia di revocare il servizio.

Gli articoli "ART. 5 - ATTIVITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'IMPRESA", "ART. 14 - DIRITTO DI RISCATTO", "ART. 16 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/PORTAFOGLI GESTITI (c.d. switch)" e "ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI E RELATIVO VALORE DELLA QUOTA ASSEGNATO ALL'OPERAZIONE" delle Condizioni Contrattuali di Core Personal Three sono modificati ed integrati come segue:

ART. 5 - ATTIVITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'IMPRESA

(omissis)

Attività di salvaguardia del contratto

L'Attività di salvaguardia del contratto è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi selezionati dallo stesso.

L'Attività di salvaguardia del contratto è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui l'investitore-contraente:

- richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di switch su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) oppure per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS;
- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di switch in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

(omissis)

Programma Stop Loss

(omissis)

Definizione di valore massimo e periodo di osservazione

(omissis)

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per il disinvestimento previste dal *Programma Stop Loss*, l'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità (switch) saranno effettuate nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui l'Impresa ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. Il giorno di riferimento è definito al successivo art. 17.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art. 17.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad un portafoglio selezionato dall'investitore-contraente, la stessa non procederà allo switch di detti fondi e/o dell'intero portafoglio composto da tali fondi verso la Linea Liquidità. Per maggiori dettagli relativi all'operazione di switch ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 16.

L'investitore-contraente, che ha già aderito al servizio *Programma Stop Loss*, ha la facoltà di modificare in corso di contratto, ad esclusione del periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, attraverso la sottoscrizione del relativo modulo, la percentuale di decremento dell'indice di rendimento di polizza MWRR precedentemente scelta. La modifica decorrerà dal primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa del modulo di richiesta. A seguito di tale variazione, il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione di tale modifica da parte dell'Impresa. Si specifica che eventuali richieste di modifica della percentuale di decremento

dell'indice MWRR pervenute durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non saranno recepite dall'Impresa.

(omissis)

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento, ad esclusione del periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, il *Programma Stop Loss* tramite comunicazione scritta, effettuata mediantel'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata AR. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio. Si specifica che eventuali richieste di revoca pervenute durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non saranno recepite dall'Impresa.

(omissis)

Programma di Ribilanciamento Automatico

(omissis)

- Attività di gestione e *Attività di salvaguardia del contratto* effettuate dall'Impresa in corso di contratto. Tali attività possono variare in qualsiasi momento la combinazione dei fondi esterni/portafogli gestiti selezionati all'interno dell'asset di ribilanciamento. In caso di sospensione temporanea al collocamento da parte della Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni presenti nell'asset di ribilanciamento, l'operazione di ribilanciamento sarà effettuata verso i nuovi fondi/portafogli assegnati dall'Impresa a fronte delle attività svolte dalla stessa limitatamente al periodo di sospensione di detti fondi. Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di ribilanciamento, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati all'asset di ribilanciamento, o componente un portafoglio gestito selezionato nell'asset di ribilanciamento, la stessa non potrà procedere al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i e/o dell'intero portafoglio composto da tali fondi. Conseguentemente l'operazione di ribilanciamento non potrà essere eseguita dall'Impresa con riferimento ai premi investiti in tali fondi e/o portafogli. L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione. In caso di eliminazione da parte dell'Impresa di uno o più fondi esterni e/o portafogli gestiti presenti nell'asset di ribilanciamento, l'operazione di ribilanciamento sarà effettuata verso i nuovi fondi/portafogli assegnati dall'impresa stessa fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte dell'investitore-contraente.

ART. 14 - DIRITTO DI RISCATTO

(omissis)

In tutti i casi in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, l'Impresa si trovasse per motivazioni esogene ed in nessun modo imputabili o riconducibili alla stessa, nell'oggettiva condizione di non poter effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad un portafoglio gestito, la stessa non procederà al rimborso delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intero portafoglio composto da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- in caso di richiesta di riscatto totale, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni o portafogli, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- in caso di richiesta di riscatto parziale, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni/portafogli per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento. Eventuali imposte di legge nonché eventuali costi di riscatto ridurranno la quota non riscattata e/o, nel caso non fosse possibile disinvestire le quote necessarie al raggiungimento di tali costi e imposte, ridurranno l'importo liquidato.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché degli eventuali costi di riscatto.

A tal proposito, l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i o dei portafogli non liquidati ed al conseguente rimborso non appena sarà possibile per la stessa effettuare l'operazione di disinvestimento, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché eventuali i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

(omissis)

ART. 16 – OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/PORTAFOGLI GESTITI (c.d. switch)

(omissis)

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad un portafoglio gestito, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intero portafoglio composto da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/portafogli per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi/portafogli scelti dall'investitore-contraente.

A tal proposito l'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

(omissis)

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI E RELATIVO VALORE DELLA QUOTA ASSEGNATO ALL'OPERAZIONE

(omissis)

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

(omissis)

Si precisa che, in tutti i casi in cui l'Impresa, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, si trovasse nell'impossibilità di eseguire le operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o a un portafoglio gestito, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote del fondo/i esterno/i o dell'intero portafoglio.


A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.

Fermo il resto.

Skandia Vita S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Vincenzo Furfaro



La presente Appendice di modifica ed integrazione è stata redatta nel mese di maggio 2014.

